

# Il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022

---

A CURA DEL DOTT. FEDERICO SALVADORI



**STS NETWORK**

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, MANAGERIALE

# **Il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022**

---

**LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 22 OTTOBRE  
2021**

# Il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022

---

- È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21.10.2021 il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 (D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021), recante “*misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*”, il quale ha introdotto importanti novità in materia fiscale, nonché in materia di cassa integrazione , congedi parentali e sicurezza sul lavoro.
- In particolare, in materia di riscossione si interviene sul **pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre**, concedendo più tempo, si riaprono le porte della **rottamazione ter** e del **saldo e stralcio**, si allungano i tempi della **decadenza dai piani di rateizzazione** che arriva dopo 18 rate.
- Si introducono, inoltre, alcune novità importanti per le imprese che effettuano investimenti 4.0, con riferimento all’agevolazione fiscale del Patent box e del credito d’imposta per R&S.
- In materia di lavoro viene approvata una nuova **proroga della CIG Covid**, si rinnovano i **congedi parentali**, e vengono stanziati i fondi per il **rifinanziamento della malattia in caso di quarantena per Covid**.
- Di seguito, si analizzano nel dettaglio le principali novità introdotte dai 18 articoli che compongono il testo ufficiale del **Decreto fiscale**.

# Riapertura dei termini per rottamazione ter e saldo e stralcio (Art. 1)

---

- L'art. 1 del decreto, rubricato "*Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio*", ha previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate per i contribuenti che risultano decaduti non avendo potuto versare le rate in scadenza a decorrere dal 2020.
- In particolare, viene fissata la data del **30 novembre 2021** per versare le rate in scadenza nel 2020 e quelle in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021.
- È possibile beneficiare dei c.d. "*5 giorni di tolleranza*", per cui il versamento si considera comunque tempestivo se effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.
- Possono, in ogni caso, seguire questa nuova via e conservare i benefici di rottamazione *ter* e saldo e stralcio i contribuenti che risultano **in regola con i versamenti del 2019**.
- In linea con quanto stabilito dal Decreto Rilancio, coloro che sono **decaduti da rottamazione *ter* e saldo e stralcio** per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019 hanno comunque la possibilità di richiedere la **rateizzazione degli importi ancora da versare** ai sensi dell'art. 19 DPR 602/1973.

# ***Estensione dei termini per il pagamento delle cartelle (Art. 2)***

---

- Dal **1° settembre 2021** l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha ripreso l'invio delle cartelle esattoriali: i destinatari che ricevono la notifica fino al **31 dicembre 2021** hanno **150 giorni** di tempo invece che 60 per l'adempimento spontaneo.
- Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l'agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.
- Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal **1° gennaio 2022** viene ripristinato il termine ordinario di **60 giorni** dalla data di notifica.

# ***Nuovi termini di decadenza dai piani di dilazione (Art. 3, comma 1)***

---

- Un'altra novità per agevolare i contribuenti che devono mettersi in pari con i pagamenti riguarda le regole alla base della decadenza dai piani di rateizzazione in corso prima dell'inizio della sospensione della riscossione conseguente all'emergenza Covid-19 (e, quindi prima del **8 marzo 2020** o del 21 febbraio 2020, per i contribuenti della c.d. "zona rossa").
- L'art. 3 del decreto, rubricato "*Estensione della rateazione per i piani di dilazione*" prevede che per i piani di rateizzazione in corso prima dell'inizio della sospensione Covid-19, viene esteso da 10 a **18** il numero delle **rate** che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa.

# ***Differimento del termine di pagamento delle rate sospese (Art. 3, commi 2 e 3)***

---

- I debitori incorsi, alla data di entrata in vigore del decreto, in decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 (ovvero al 21 febbraio 2020, nelle c.d. "zone rosse") sono **automaticamente riammessi** ai medesimi piani.
- il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) viene differito dal 30 settembre al **31 ottobre 2021**. Il pagamento potrà quindi avvenire entro il prossimo 2 novembre.
- Nel testo della relazione illustrativa si legge: *"Grazie a questo intervento, i contribuenti che non erano in arretrato con i pagamenti delle rate in scadenza prima dell'inizio della sospensione ma che hanno poi sospeso i successivi pagamenti mensili di tutte le rate in scadenza durante il periodo di sospensione (n. 18 rate) e che corrisponderanno, entro il 31 ottobre 2021, almeno n. 1 rata oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021, non decadranno dai provvedimenti di rateizzazione a suo tempo concessi"*.

# ***Riversamento spontaneo per il Tax credit R&S (Art. 5, commi 7 e ss.)***

---

- I soggetti che al **22 ottobre 2021** (data di entrata in vigore del decreto) hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il "*riversamento spontaneo*" dell'importo del credito indebitamente utilizzato, **senza applicazione di sanzioni e interessi**.
- La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.
- La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.
- L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

# ***Riversamento spontaneo per il Tax credit R&S (Art. 5, commi 7 e ss.)***

---

- I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il **30 settembre 2022**, specificando:
  - ❑ il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta,
  - ❑ gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo,
  - ❑ tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.
- Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate** da emanare entro il 31 maggio 2022.
- L'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate deve essere riversato entro il **16 dicembre 2022**. Il versamento può essere effettuato in **tre rate di pari importo**, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.
- Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione e si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto.

# ***Aiuti di Stato: integrazione delle misure previste (Art. 5, comma 13)***

---

- Si applicano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “*Aiuti di importo limitato*” e 3.12 “*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*” ai seguenti aiuti:
  - ❑ contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni;
  - ❑ contributo a fondo perduto previsto per le start-up dall’art. 1-ter del Decreto Sostegni;
  - ❑ definizione agevolata degli avvisi bonari, prevista dall’art. 5 del Decreto Sostegni;
  - ❑ esenzione della prima rata Imu prevista dal Decreto Sostegni;
  - ❑ contributo a fondo perduto previsto dal Sostegni-*bis*;
  - ❑ credito d’imposta locazioni, così come prorogato ad opera del Decreto Sostegni-*bis*.

# ***Visto di conformità esteso ai revisori legali (Art. 5, comma 14)***

---

- Viene riconosciuta anche agli **iscritti al solo Registro dei revisori legali** la possibilità di rilasciare il **visto di conformità sulle dichiarazioni** (ai fini della compensazione dei crediti), nonché il **visto di conformità** necessario per esercitare l'opzione **per la cessione del credito e lo sconto in fattura** nell'ambito del superbonus.

# Semplificazione della disciplina del patent box (Art. 6)

---

- È prevista l'abrogazione della disciplina del patent box e l'introduzione di una nuova opzione, avente durata pari a 5 anni.
- Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti che decidono di esercitare la richiamata opzione è prevista la **deduzione maggiorata del 90% dei costi di ricerca e sviluppo** sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa
- I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**.
- I soggetti che esercitano l'opzione non possono fruire, per l'intera durata dell'opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

# Rifinanziamento del Fondo ecobonus auto (Art. 7)

---

- È stata incrementata la dotazione del fondo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni.
- Il decreto legge incrementa di **100 milioni di euro**, per l'anno 2021, la dotazione del fondo *automotive* (art. 1, comma 1041, l. n. 145/2018) per l'acquisto di veicoli a basse emissioni.
- Le risorse sono ripartite secondo i seguenti importi:
  - ❑ **65 milioni di euro** per incentivare l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 g/km CO<sub>2</sub>;
  - ❑ **20 milioni di euro** per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui euro **15 milioni di euro** riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;
  - ❑ **10 milioni di euro** per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 g/km CO<sub>2</sub>;
  - ❑ **5 milioni di euro** per l'acquisto di veicoli di categoria M1 usati con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO<sub>2</sub>.

# Modifiche all'art. 26 del DL 18/2020 in materia di quarantena e lavoratori fragili (Art. 8)

---

- Trovano nuova copertura finanziaria, sino al **31 dicembre 2021**, gli oneri INPS per le assenze riconducibili alla malattia per quarantena dei dipendenti del settore privato ( art. 26 , comma 1, DL 18/2020 ) e quelle dei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa in smart working ( art. 26, comma 2, DL 18/2020 ).
- Con la sostituzione del comma 5° dell'art. 26 del DL 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) ad opera dell'art. 8, c. 1, lett. b) del DL 146/2021 non verranno più sostenuti per intero dallo Stato i costi delle quarantene nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. I primi tre giorni di malattia (c.d. giorni di carenza), a carico dello Stato nella previgente normativa emergenziale del Cura Italia, torneranno a carico azienda. Lo stesso dicasi per il 50 % dell'indennità dal quarto al ventesimo giorno.
- Riassumendo il nuovo assetto dopo il DL 21 ottobre 2021 n. 146 prevede quanto segue:
  - ❑ i primi tre giorni di malattia sono a carico dell'azienda;
  - ❑ dal 4° al 20° giorno il 50% dell'indennità è a carico dell'azienda mentre il restante 50% a carico INPS;
  - ❑ dal 21° al 180° giorno il datore di lavoro paga il 33% dell'indennità (il 67% lo paga l'INPS).

Questo sistema vale ovviamente per i lavoratori assicurati all'INPS per la malattia. Per i lavoratori/settori esclusi dalla tutela l'intero costo della malattia lo sostiene il datore di lavoro.

# ***Indennità di malattia per quarantena e rimborso (Art. 8)***

---

- Dal **31 gennaio 2020** fino al **31 dicembre 2021**, è stata ridefinita la possibilità per i datori di lavoro del settore privato, iscritti alle gestioni dell'INPS, che abbiano anticipato l'indennità di malattia ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'indennità a carico dell'Istituto, di chiedere all'istituto stesso un **rimborso forfettario** una tantum nei casi in cui il dipendente, durante la quarantena, non abbia potuto svolgere le mansioni in modalità agile (smart working).
- Il rimborso erogato dall'INPS è pari a **600 euro per lavoratore**, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda.
- Restano esclusi i datori di lavoro domestico.

# Congedi parentali Covid (Art. 9)

---

- Dopo lo stop del 30 giugno, vengono rinnovati i congedi parentali straordinari per i figli che svolgono didattica a distanza o in quarantena.
- In particolare, fino la **31 dicembre 2021** è confermata la possibilità di astenersi dal lavoro per i genitori di **figli conviventi minori di 14 anni** in caso di:
  - ❑ sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  - ❑ infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  - ❑ quarantena del figlio disposta dall'ASL.
- Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria con il riconoscimento di un'**indennità pari al 50 %** della retribuzione, con copertura da contribuzione figurativa.
- In caso di **figli con disabilità** in situazione di gravità accertata, il diritto è riconosciuto a prescindere dall'età del figlio.
- In caso di **figli di età compresa fra 14 e 16 anni** è ammesso il **diritto di astenersi dal lavoro senza** corresponsione di retribuzione o **indennità**, ma con riconoscimento di contribuzione figurativa, divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle suddette misure.

# Trattamenti di integrazione salariale (Art. 11)

- Con il DL 21 ottobre 2021 , n. 146, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, vengono riconosciute ulteriori **13 settimane di integrazione salariale**, nel limite di spesa di 657,9 milioni di Euro per il 2021, ai datori di lavoro che operano in **settori non industriali**, tutelati dal **Fondo di Integrazione Salariale (FIS)**, dai **Fondi di solidarietà bilaterali** e dalla **Cassa Integrazione in Deroga** e che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel periodo tra il **1° ottobre 2021** e il **31 dicembre 2021**. Le domande di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga possono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro che hanno esaurito le **28 settimane** di ammortizzatori Covid-19 previste dal Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021).
- I datori di lavoro che operano nei **settori dell'industria tessile e della conciatura** (codici ATECO 2007 13 – 14–15), in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di trattamento ordinario di **integrazione salariale per un periodo di 9 settimane** nel periodo tra il **1° ottobre 2021** e il **31 dicembre 2021**, nel limite di spesa di 140,5 milioni di Euro per il 2021. Le domande di accesso agli ammortizzatori possono essere presentate a condizione che i datori di lavoro abbiano esaurito le **17 settimane** di ammortizzatori Covid-19 previste dall'art. 50-*bis* del DL 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. D.L. Sostegni-*bis*).
- In entrambi i casi:
  - la domanda può essere presentata esclusivamente per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto;
  - per tutta la durata di fruizione del trattamento di integrazione salariale resta valido il divieto di licenziamento;
  - non è dovuto alcun contributo addizionale.

# ***Rifinanziamento per il reddito di cittadinanza (Art. 11, comma 13)***

---

- Con l'approvazione del Decreto Fiscale viene, inoltre, previsto un rifinanziamento del reddito di cittadinanza per l'anno 2021, aggiungendo **200 milioni di euro** alle somme già stanziare.
- L'autorizzazione di spesa per l'erogazione del Reddito di cittadinanza è stata così incrementata di **1.210 milioni di euro** per il 2021 (di cui 1.010 milioni dall'art. 11 del D.L. 41/021 e 200 milioni dall'art. 11, comma 13, del D.L. 146/2021).
- Nel provvedimento collegato alla legge di Bilancio 2022 non sono, comunque, previste modifiche all'architettura della prestazione che, per il momento, resta inalterata.

# Contrasto *al* lavoro irregolare (Art. 13)

---

- All'interno del Decreto fiscale sono contenute anche novità che riguardano l'introduzione di norme più severe sul lavoro nero.
- L'Ispettorato nazionale del lavoro, nel caso in cui dall'attività di verifica emerga la presenza sul luogo di lavoro di una quota di **lavoratori irregolari pari almeno al 10%**, adotta un provvedimento di **sospensione dell'attività** economica aziendale, a prescindere dal settore di intervento.
- Il provvedimento di sospensione può essere revocato, ma solo a determinate condizioni e dietro il pagamento di una somma aggiuntiva che varia in base alla violazione e al numero dei lavoratori irregolari.
- Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
- Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'**arresto fino a sei mesi** nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'**arresto da tre a sei mesi** o con l'**ammenda da 2.500 a 6.400 euro** nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

# I professionisti di STS NETWORK

---



## **DOTT. FABIO GIOMMONI**

Dottore commercialista e Revisore Legale

[fgiommoni@stsnetwork.it](mailto:fgiommoni@stsnetwork.it)



## **DOTT. MATTEO BUSICO**

Dottore commercialista, Revisore Legale

[mbusico@stsnetwork.it](mailto:mbusico@stsnetwork.it)



## **DOTT. SSA ALESSIA PAPINI**

Dottore commercialista e Revisore Legale

[apapini@stsnetwork.it](mailto:apapini@stsnetwork.it)



## **DOTT. FRANCESCO FACCHINI**

Dottore commercialista e Revisore Legale

[ffacchini@stsnetwork.it](mailto:ffacchini@stsnetwork.it)



## **DOTT. FEDERICO SALVADORI**

Dottore commercialista e Revisore Legale

[fsalvadori@stsnetwork.it](mailto:fsalvadori@stsnetwork.it)



## **DOTT. SSA ALLEGRA GAMBACCIANI**

Dottore commercialista e Revisore Legale

[agambacciani@stsnetwork.it](mailto:agambacciani@stsnetwork.it)

# CONTATTI

---

## PISA – SEDE

© Via Matteucci, 38

☎ +39 050 970628

[info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

## LUCCA

© Via Muston, 117

☎ +39 0583 050260

[info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

## PISTOIA

© Via E. Fermi, 93

☎ +39 0573 935531

[info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

## EMPOLI

© Via Giuliano Vanghetti, 4B

☎ +39 0571 526275

[info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

